

L'esclusione sancita dal dicastero di viale Trastevere vale per quelli che non hanno siglato il Ccnl

Cobas, assemblee solo fuori orario

I sindacati autonomi non possono riunirsi durante le lezioni

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

Divieto di assemblea per i Cobas. I sindacati di base della scuola non hanno infatti titolo a indire le assemblee durante l'orario di lavoro. Questa conseguenza si desume dalla lettura della nota del ministero della pubblica istruzione dell'8 ottobre diffusa a seguito di numerosi quesiti presentati da parte dei capi d'istituto sulla questione. Il provvedimento ha suscitato molte polemiche nella categoria in quanto la prassi ha sempre garantito il diritto di assemblea e di propaganda a tutte le organizzazioni senza limitazione alcuna.

I motivi del provvedimento sono da ricercarsi nell'interpretazione estensiva del comma 1 dell'art. 47-bis del decreto legislativo n. 80/98 adottata dal ministero. La norma prevede come requisito per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale il raggiungimento da parte dell'organizzazione sindacale di una rappresentatività non inferiore al 5% del comparto o dell'area a cui fa riferimento.

Tale percentuale risulta dalla

media tra il dato associativo e il dato elettorale, ovvero dalla media calcolata in base alla percentuale di deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e alla percentuale dei voti ottenuti nelle

elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ambito.

Il secondo comma dello stesso articolo offre un possibile escamotage soltanto a quelle organizzazioni che siano affiliate a sindaca-

ti ammessi alla contrattazione collettiva consentendo l'accesso al beneficio negoziale anche in mancanza dei requisiti. I Cobas della scuola non si trovano in nessuna delle condizioni previste e, quindi, sono stati costretti a revocare le assemblee programmate spo-

standole in orari non coincidenti con l'orario di lavoro. D'altra parte, i Cobas erano già stati esclusi dalla contrattazione collettiva nazionale ed era stato loro impedito di contribuire a render più ricco il tavolo negoziale dal quale, in corso di trattativa, si era dissociata un'altra organizzazione sindacale alla quale si deve, tra l'altro, l'introduzione delle figure obiettivo: la Gilda degli insegnanti.

«Il calcolo è stato effettuato sulla base dei soli dati associativi, cioè computando i soli iscritti con trattenute in busta paga. L'elezione delle rappresentanze unitarie di base, infatti, è stata rimandata a dicembre del 2000 malgrado i Cobas abbiano vinto un ricorso prodotto davanti alla magistratura», dice a *ItaliaOggi* il portavoce nazionale dei Cobas scuola, Piero Bernocchi. «In più bisogna considerare che in applicazione a quanto disposto tramite il referendum, l'organizzazione non aveva previsto forme di tesseramento con cessioni di frazioni dello stipendio e solo di recente si stava attrezzando per applicare questo istituto». (riproduzione riservata)

Sì al cumulo tra permessi retribuiti

È possibile il cumulo dei permessi sindacali retribuiti. I dirigenti sindacali aventi diritto e appartenenti all'area dei capi d'istituto e del personale Ata potranno cumulare i permessi sindacali giornalieri e orari. Lo prevede espressamente l'art. 2 del Cin, il contratto integrativo nazionale, concordato tra ministero della pubblica istruzione e organizzazioni sindacali in attuazione di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale quadro. L'accordo negoziale prevede modalità distinte a seconda delle aree di riferimento. I dirigenti sindacali appartenenti all'area dei capi d'istituto e a quella dei direttori delle accademie e dei conservatori potranno usufruire di un cumulo di periodi non superiore a dieci giorni. Un accumulo di non più di 12 giorni è previsto, invece, per i sindacalisti direttivi appartenenti all'area del personale Ata avente il profilo professionale di direttore amministrativo nelle accademie e nei conservatori di musica, di direttore dei servizi generali e artistici e di responsabile amministrativo. Al restante personale Ata è

permesso, infine, un accumulo di periodi non superiore ai 20 giorni. Comune alle tre aree l'obbligo di richiedere i permessi per non più di tre volte nel corso dell'anno scolastico e in maniera non continuativa.

L'integrativo rimanda alla contrattazione decentrata provinciale le modalità di fruizione dei permessi sindacali tra i quali dovrà essere garantito un intervallo temporale di effettivo servizio. I periodi non potranno, comunque, essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali, ciò in forza della necessità di assicurare il servizio. Per lo stesso motivo non è consentito effettuare il cumulo di permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. È prevista un'ulteriore intesa per adeguare il contratto integrativo ai processi relativi al completamento dell'autonomia. L'accordo avrà efficacia e diventerà vincolante dopo la sottoscrizione delle parti a seguito di apposizione del visto da parte dell'ufficio bilancio del ministero.

OSSERVATORIO
**Monitoraggio
del personale**

FILM SULLA SHOAH
**Al cinema
per ricordare**

TRASFERIMENTI
**Conservatori
e accademie,**

Il 4 novembre scadono i termini per le domande
Per gli strumenti